



Bruxelles, 18.3.2014
COM(2014) 169 final

2014/0092 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda i limiti di cattura per
la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ha fissato, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Detto regolamento riguarda in particolare gli stock dell'Atlantico e del Mare del Nord. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte durante il periodo nel quale sono in vigore.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta intende modificare il regolamento (UE) n. 43/2014 in modo da consentire la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV. I livelli proposti sono conformi al parere scientifico relativo allo stock formulato dal CIEM il 21 febbraio 2014.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono stati fissati a zero nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014, in attesa di un parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).
- (2) Il parere del CIEM sullo stock è disponibile dal 21 febbraio 2014 ed è quindi possibile fissare un TAC per il cicerello in questa zona, distribuito in sette zone di gestione onde evitare il depauperamento locale. L'assegnazione dei contingenti in tali zone deve tenere conto degli scambi concordati con la Norvegia alla luce delle consultazioni sui diritti di pesca svolte in applicazione dell'accordo bilaterale in materia di pesca con la Norvegia².
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014.
- (4) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano rispettivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014. Anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero quindi applicarsi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascerà impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione sono state fissate a zero nel regolamento (UE) n. 43/2014. Dato che la modifica di tale limite di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi UE, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 43/2014

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

¹ GU C , , pag. .

² Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente